REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO

Assunto il 20/02/2023

Numero Registro Dipartimento 247

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2512 DEL 22/02/2023

Oggetto: CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE IDRAULICA DI MQ. 380,00 PER USO PASCOLO, RIPORTATO AL FOGLIO DI MAPPA N. 29 NELLA MAGGIORE CONSISTENZA DELLA PARTICELLA COSTITUENTE IL TORRENTE RISICOLI ADIACENTE LA PART. N. 317 NEL COMUNE DI LUZZI (CS).
DITTA: PAPASIDERO GIUSEPPE

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:
- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R n. 665 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss. mm. ii.”;
- il D.D.G. n. 6328 del 14.06.2022, avente ad oggetto “Dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2022. Assunzione atto di microorganizzazione”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29.12.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;
- il D.D.G. n. 109 del 09.01.2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim del Settore “Gestione Demanio Idrico”;
- la Disposizione di Servizio prot. n. 59154 del 08/02/2023;

ATTESO CHE il merito della documentazione tecnico/amministrativa è di esclusiva competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici che redigono, sottoscrivono ed asseverano la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza e responsabilità; in particolare, è onere e responsabilità dei tecnici incaricati, propedeuticamente alla richiesta di pareri di competenza di soggetti pubblici, valutare la compatibilità generale dell’intervento e sottoscrivere la documentazione, avendone valutato, in generale, le condizioni di ricevibilità e di procedibilità, ai sensi delle vigenti normative;

PREMESSO CHE l’Ufficio di Prossimità – assegnatario della responsabilità della istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite del sottoscritto Responsabile del Procedimento, come da atti presenti al Settore, ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato,per gli aspetti di specifica competenza,la positiva e favorevole valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

- con istanza del 22/02/2021, assunta al protocollo della Regione Calabria al n° 82756/Siar la Ditta Papasidero Giuseppe ha richiesto il rilascio della concessione di un’area demaniale di mq 380,00 da utilizzare a pascolo al foglio di mappa n° 29 nella maggiore consistenza della particella costituente il torrente Risicoli adiacente la part. n° 317 nel Comune di Luzzi (CS);

- si è provveduto a redigere apposito disciplinare, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 16 del R.D. 1285 del 1920, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

- il predetto disciplinare repertoriato il 07/11/2022 al n° 370, sottoscritto dalle parti in pari data e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 10/11/2022 al n° 1784 Serie 3, tra l’altro, indica il canone che la Ditta è obbligata a versare per concessione e per ogni annualità, determinato in conformità delle vigenti leggi, da aggiornare annualmente al tasso d’inflazione programmato, fissato per l’anno 2022 in €. 251,25 (euro duecentocinquantuno/25);

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

ATTESO CHE il predetto Disciplinare di concessione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contiene i diritti, gli obblighi e le condizioni, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del Disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, ivi inclusi condizioni/prescrizioni/obblighi del Nulla Osta Idraulico, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904;

CONSIDERATO CHE con Decreto Dirigenziale n. 5467 del 19/05/2022:

- è stata accertata la somma di €. 251,25 quale canone anno 2022;
- è stata accertata la somma di €. 502,50 quale deposito cauzionale;
- è stata impegnata la somma di €. 502,50 a favore della Ditta Papasidero Giuseppe per restituzione deposito cauzionale;

DATO ATTO CHE:
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

VISTI:
- il R.D. n. 523/1904 e ss.mm.ii.;
- R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.14/2015 e ss.mm. ii.;
- l'art. 16 del D.L. n. 546/1981, convertito con modificazioni nella Legge n. 962/1981;
- il D.M.F. n. 258/98;
- l'art. 4 del D.P.R. 296/2005;
- il D.Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii.;
- il capo I della Legge n. 59/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 96/1999 e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI RILASCIARE, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Papasidero Giuseppe, la concessione di un'area demaniale mq 380,00, per la durata di anni **6 (sei)** con decorrenza dalla data di registrazione del presente atto, per uso pascolo, distinta al Foglio di mappa n. 29, nella maggiore consistenza della particella costituente il torrente Risicoli adiacente la part. n° 317 nel Comune di Luzzi (CS);

DI APPROVARE il Disciplinare di concessione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, i cui contenuti si intendono integralmente trascritti nel presente dispositivo - repertoriato il 07/11/2022 al n° 370, sottoscritto dalle parti in pari data e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data in data 10/11/2022 al n° 1784 Serie 3 - e contenente i diritti, gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del Disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, ivi inclusi condizioni/prescrizioni/obblighi del Nulla Osta Idraulico, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904;

DI STABILIRE CHE la concessione è subordinata all' osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, nonché all'osservanza di modalità, obblighi, prescrizioni e condizioni contenute nel Disciplinare e, più in particolare, al versamento del canone annuo, che il concessionario è obbligato a pagare entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di richiesta espressa, determinato ai sensi delle vigenti norme, quantificato per l'anno 2022, in €. 251,25 (euro

duecentocinquantuno/25), da aggiornare annualmente in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692), in assenza di apposite determinazioni regionali;

DI NOTIFICARE il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza alla Ditta Papasidero Giuseppe;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Donatella Pansa
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PASQUALE CELEBRE
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Regione Calabria

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Settore Gestione Demanio Idrico

Cod. Fisc. 02205340793

CONCESSIONE DI AREA DI PROPRIETA' DEL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO IDRICO A FAVORE DEL SIG. PAPASIDERO GIUSEPPE DI MQ. 380,00, DA UTILIZZARE A PASCOLO, ALLIBRATA ALLA PARTITA SPECIALE ACQUE PUBBLICHE RIPORTATA NEL COMUNE DI LUZZI (CS) AL FOGLIO DI MAPPA N.29 NELLA MAGGIORE CONSISTENZA DELLA PARTICELLA COSTITUENTE IL TORRENTE RISICOLI ADIACENTE LA PARTICELLA N.317.

Rep. n° 370 del 07/11/2022

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE/FITTO

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della Concessione demaniale del terreno di mq **380,00** da utilizzare a pascolo, allibrato alla partita speciale acque pubbliche riportato nel Comune di Luzzi (CS) al foglio di mappa n.29 nella maggiore consistenza della particella costituente il torrente Risicoli adiacente la particella n.317. Richiesta dal Sig. Papasidero Giuseppe, nato ad Crosia (CS) il 27/06/1958 e residente a Cosenza al Viale Paolo Borsellino n.14 C.F. [illegible]3H27D184[illegible], con nota prot. n. 82756/Siar del 22/02/2021.

PREMESSO CHE:

- Con nota n. 520321 del 01/12/2021 questo Ufficio ha richiesto la pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio del Comune di Luzzi;

- Con nota prot. 2328 del 04/03/2022, il Comune di Luzzi ha trasmesso l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dal 20/01/2022 al 4/02/2022;

- Che ai fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 del R.D. 523/1904, la concessione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- l'area oggetto della concessione demaniale venga utilizzata solo ed esclusivamente a pascolo;

- siano rispettate le condizioni vigenti in materia di polizia sulle opere idrauliche e di bonifica;

- questo Ente conservi la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento, con un semplice preavviso di giorni dieci al Concessionario, senza che lo stesso possa reclamare alcun indennizzo per tale fatto o per eventuali migliorie;

- questo Settore rimanga libero di eseguire in qualunque tempo, e come crederà opportuno la manutenzione sulle opere esistenti e qualsiasi altra opera sulla zona concessa, senza che il Concessionario possa accampare diritti e pretese;

- all'interno dell'area concessa non venga realizzato nessun manufatto tranne la recinzione amovibile perimetrale eseguita con pali in legno conficcati nel terreno e rete metallica;

- durante l'esercizio della concessione, nel caso d'incidente a persone o danni causati a terzi, rimanga unico responsabile il Concessionario;

- siano rispettati e salvaguardati i diritti del demanio e riservati quelli dei terzi;

- il Concessionario non possa in alcun caso avanzare pretese o

proteste di sorta per eventuali danni che derivino alle opere in conseguenza di eventuali alluvioni o altre calamità;

- il Concessionario assume giuridicamente ogni responsabilità nei riguardi del Demanio per eventuali danni di qualsiasi natura e consistenza, causati da terzi alla zona concessa durante l'esercizio della concessione;
- l'uso del terreno in concessione non pregiudichi il normale deflusso delle acque del torrente Risicoli e siano salvaguardate le opere idrauliche esistenti;
- questo Settore mantenga la facoltà di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e a spese della ditta interessata, nel caso il terreno in argomento venga utilizzato difformemente all'uso concesso;
- la concessione viene rilasciata senza pregiudizio di qualsiasi diritto di terzi e sotto l'esplicita condizione che l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi danno o molestie a terzi;
- la validità del presente Nulla-Osta idraulico è subordinata all'ottenimento da parte del Concessionario di tutti gli altri pareri e/o autorizzazioni prescritti dalle vigenti normative;
- dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel R. D. n. 523 del 25 luglio 1904;
- eventuale revoca del presente da parte di questo Ufficio, a causa di inosservanze o contestazioni, avrà efficacia immediata;
- che il presente Nulla-Osta ai soli fini idraulici, non esonera codesto Concessionario da eventuali altri obblighi previsti dalle leggi in materia di edilizia, urbanistica ed ambientale.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n°523 e s.m. e i.;

VISTO il R.D. 1775/1933 e s.m. e i.;

VISTA la L. 241/1990;

VISTA la L. 36/1994;

VISTI il capo I della legge 15/03/97 N°59, il D. L.gs 31/03/99 n°96 e la L.R.n°3 del 18/01/00;

VISTO L'Art n°4 del D.P.R. 296/2005;

VISTA L.R.n°47 del 23/12/2011 Art. 12;

VISTA la L. R. n.14 del 22/06/2015;

VISTO il D.G.R. n.369 del 24/09/2015;

VISTO il D.D.G. n.11550 del 26/10/15;

VISTO le prescrizioni ai fini idraulici, di cui all'art. 98 del R.D. 523/1904 precedentemente riportate;

L'anno duemilaventidue, il giorno Sette del mese di Novembre ,

- l'Ing. Salvatore Siviglia, Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente e Dirigente "ad interim" del Settore Gestione Demanio Idrico del medesimo Dipartimento, in rappresentanza della Regione Calabria C.F./P.I. 02205340793;

- Il Sig. Papasidero Giuseppe, nato ad Crosia (C[illegible]) il [illegible]6 e residente a Cosenza al Viale Paolo Borsellino n.14 C.F. PPS[illegible]37 D184Z

CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Dirigente Ing. Salvatore Siviglia, nella sua qualità, **concede**, al Sig. Papasidero Giuseppe, **il terreno di mq 380,00 da utilizzare a pascolo, allibrato alla partita speciale acque pubbliche riportato nel Comune di Luzzi (CS) al foglio di mappa n.29 nella maggiore consistenza della particella costituente il torrente Risicoli adiacente la particella n.317**. Tale concessione è subordinata alle prescrizioni ai fini idraulici, di cui all'art. 98 del R.D. 523/1904, riportate in premessa.

Articolo 2

La durata della concessione è di anni **6 (sei)**, successivi e continui, decorrenti dalla data di emissione del Decreto di Concessione, previo il pagamento del canone annuale pari ad € **251,25** (euro duecentocinquantuno/25) oltre al pagamento della somma di €. **502,50** (euro cinquecentodue/50) quale deposito cauzionale infruttifero pari a due annualità di canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.

Tale canone, che verrà annualmente aggiornato secondo l'indice ISTAT in assenza di apposite determinazioni regionali, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente anche se la ditta concessionaria non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n.1434.

Articolo 3

Il concessionario/fittuario, è tenuto a versare le successive annualità soggette all'adeguamento annuale ISTAT anticipatamente; entro 5

(cinque) giorni dall'avvenuto versamento, è altresì, tenuto a far pervenire copia della relativa quietanza. Il mancato pagamento del canone, per almeno un'annualità, è condizione sufficiente alla revoca della concessione.

Articolo 4

E' fatto divieto, pena l'immediata decadenza della concessione, di:

- cedere o subaffittare il bene in godimento;
- variare lo scopo di utilizzo del bene dato in concessione.

Provocano, altresì, inevitabilmente ed automaticamente la cessazione della concessione:

- modifiche del bene non autorizzate preventivamente;
- la costruzione di opere amovibili o stabili non autorizzate;
- qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;
- l'inosservanza delle prescrizioni impartite ai fini idraulici, di cui all'art. 98 del R.D. 523/1904 riportate in premessa.

Articolo 5

Alla scadenza il presente atto s'intenderà cessato; potrà essere rinnovato per un periodo di uguale durata, previa presentazione a questo Settore, almeno sei mesi prima della scadenza, di apposita domanda in carta legale. Il rinnovo della concessione potrà essere accordato dalla Regione Calabria, solo dopo una verifica, effettuata da tecnici dell'Ufficio, per accertare la compatibilità idraulica del bene con il corso d'acqua, lo stato manutentivo dello stesso e indicare eventuali opere di manutenzione di cui necessita.

Articolo 6

Sarà cura del Concessionario l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o permessi, necessari e/o previsti. Il concessionario terrà sollevata ed indenne la Regione Calabria da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Il Concessionario risponde esclusivamente in proprio, facendo salva la Regione Calabria di qualunque danno possa derivare a terzi o a cose, sia per lesi diritti che per l'utilizzo dell'area e dovrà astenersi da qualunque uso non contemplato dalla presente concessione e che possa essere causa di danni e di inquinamento, a norma delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, il Concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese tutte quelle opere che siano ritenute necessarie dalla Regione Calabria, a salvaguardia dell'interesse pubblico dell'area concessa. La Regione Calabria potrà, in qualunque momento, revocare la concessione, in tutto o in parte, qualora, a suo insindacabile giudizio, dovesse risultare incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico, e qualora non dovessero essere rispettate integralmente e/o parzialmente, le condizioni e/o prescrizioni, impartite dal Nulla Osta Idraulico.

Articolo 7

Il concessionario ha versato sul portale MYPay Calabria, le somme relativamente al canone anno 2022 per **€ 251,25** (euro duecentocinquantuno/25) nonché il deposito cauzionale infruttifero di **€ 502,50** (euro cinquecentodue/50) .

Articolo 8

Le spese di registrazione del presente disciplinare, di segreteria e di bollo sono a carico del Concessionario.

Articolo 9

Il Concessionario si impegna a lasciare libera l'area ed a rescindere il presente contratto nel caso in cui si rendesse necessario per pubblica utilità, previa comunicazione della Regione Calabria.

Articolo 10

La firma del presente disciplinare impegna il Concessionario con effetto immediato al rispetto di quanto riportato nei precedenti articoli, mentre impegnerà l'Amministrazione Concedente dalla data di Emissione del Decreto di Concessione.

Articolo 11

Per quanto non contemplato dal contratto e per ogni controversia dovesse intervenire le parti si rimettono alla competenza esclusiva del foro di Catanzaro.

Letto, approvato, si sottoscrive.

Il Concessionario

Sig. Papasidero Giuseppe

Il sottoscritto Ing. Salvatore Siviglia, Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente e Dirigente "ad interim" del Settore Gestione Demanio Idrico del medesimo Dipartimento, in rappresentanza della Regione Calabria C.F./P.I. 02205340793, dichiara che il Sig. Pap[illegible], maggiorenne, riconosciuto mediante Carta D'identità [illegible] rilasciata dal Comune di Cosenza il [illegible] con scadenza il [illegible], ha firmato in mia presenza.

Catanzaro, lì 7/11/2022

Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" Regione

Registrato il 10/11/2022 al n. 1784
serie 3 Imposta / bollo Euro 200,00